

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. BERTO"



STUDE SAPIENTIAE

Indirizzi: Ordinario, Informatico e Linguistico
Sede centrale Ctr. Bitonto; Succursali: Via D. Savio - C. B. Cavour
VIBO VALENTIA

Telefono: Sede Centrale 0963 591961 - Fax 0963 591833
Succursali tel. 0963 44489

Sito internet: www.liceoberto.com ; E-mail: info@liceoberto.com



REGOLAMENTO D'ISTITUTO



APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA : 09/12/2005
ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA : 13/12/2005
E MODIFICATO IN DATA: 30.10.2007

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento è conforme ai principi ed alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n.249, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

E’ coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dal Consiglio d’istituto.

2. Il presente Regolamento è stato redatto da rappresentanti di tutte le componenti della comunità scolastica nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola , ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

3. Sono previsti documenti aggiuntivi per disciplinare singole attività di rilevanza interna al liceo, pertanto, è possibile dotarsi di altri regolamenti specifici che saranno redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

4. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico–metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento e nell’ambito della legislazione vigente.

La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: studenti, genitori, personale ATA e docenti.

5. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti d’intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza o discriminazione.

6. La scuola si propone come luogo d’educazione in senso ampio, dove il processo d’apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti sono favoriti e garantiti dal “patto formativo”; infatti, secondo le modalità definite dal Piano dell’Offerta Formativa del liceo si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva.

7. Ogni componente si impegna a rispettare e a far rispettare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di istituto ai sensi dell’Art.10.3, comma a, del D.Lgs.297 / 1994 ed ha, pertanto, carattere vincolante.

8. Il rispetto del presente regolamento, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, denota il livello della consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

9. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio d’istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

ART. 1 — I DIRITTI DEGLI ALUNNI

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività d'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno anche attraverso percorsi individualizzati (corsi di recupero, corsi di approfondimento, sportello didattico) tesi a promuoverne il successo formativo.

2. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo d'autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale scopo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte, gli elaborati dovranno essere corretti non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova.

3. I singoli docenti individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione d'iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

4. Gli studenti hanno diritto ad essere informati, in maniera efficace e tempestiva, delle decisioni e delle norme che regolano la vita della scuola, delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, ai libri di testo e del materiale didattico e in particolare su tutto quello che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

5. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunziarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione del liceo. Devono essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali.

Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consiglio d'istituto decide le modalità d'affissione e pubblicazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

6. Ogni componente può riunirsi in assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto, mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così com'è previsto dal D.P.R. 567 / 96 e sue modifiche e integrazioni.

Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo la normativa emanata dal Consiglio d'istituto.

7. Gli studenti possono partecipare alle iniziative complementari e alle attività integrative che il liceo promuove ed organizza in coerenza con le finalità formative.

La partecipazione alle iniziative complementari può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

La partecipazione sia alle iniziative complementari che alle attività integrative, secondo le modalità previste, contribuisce all'attribuzione del credito scolastico

Gli studenti possono chiedere che la scuola stabilisca, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero d'ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento d'argomenti, anche d'attualità, che rivestono particolare interesse. D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567

8. Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale.

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie.

I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti.

I dati personali dello studente e le valutazioni del profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

9. Lo studente al compimento del diciottesimo anno d'età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire e in particolare dalla predetta legge 31 dicembre 1996, n. 675; il trattamento dei suoi dati e il passaggio d'informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo col suo consenso scritto.

10. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono. La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento d'eventuali svantaggi linguistici. La scuola garantisce agli studenti portatori di handicap ambienti e strutture adeguati. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità.

ART. 2 — I DOVERI DEGLI ALUNNI

1. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal “ Contratto Nazionale di Lavoro “, per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.

2. Gli studenti devono:

- frequentare regolarmente i corsi;
- assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti e del Personale non docente, lo stesso rispetto che questi devono loro;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento; eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
- comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola;
- deporre i rifiuti negli appositi contenitori;
- avere la massima cura degli arredi;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

3. I rappresentanti di classe degli studenti, ai sensi del D.L. 297 / 94, collaborano con il personale docente e non docente per agevolare la vigilanza, il controllo delle assenze ed il mantenimento della disciplina della loro classe. Nell'espletamento delle funzioni, loro attribuite dalla legge, si attiveranno per mantenere e migliorare la comunicazione tra le varie componenti della scuola.

4. Per quanto riguarda le infrazioni disciplinari, le sanzioni, le competenze, le procedure disciplinari, le impugnazioni e l'Organo di garanzia si fa riferimento al regolamento di disciplina degli studenti già adottato dal C. di I. in data 21/01/2003 e successive integrazioni e modificazioni. adottate in data 30/10/2007.

ART. 3 — ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

1. Gli Organi collegiali del Liceo Scientifico “G. Berto “ di Vibo Valentia sono:

a) Il Consiglio di classe (presieduto dal D.S.) composto dai docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli alunni della classe medesima; dura in carica un anno scolastico.

b) Il Collegio dei docenti (presieduto dal D.S.) composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio alla data della riunione.

c) Il Consiglio d'istituto (presieduto da un genitore) composto da 19 componenti (8 rappresentanti dei docenti, 2 dei non docenti, 4 dei genitori, 4 degli alunni e il D.S.); dura in carica tre anni scolastici; la rappresentanza studentesca è rinnovata ogni anno.

d) Il Comitato di valutazione per il servizio degli insegnanti formato dal D.S., che n'è il presidente, da 4 docenti, membri effettivi, e da due docenti, membri supplenti; dura in carica un anno scolastico.

2. Gli Organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

La comunicazione della data convocazione ordinaria dell'assemblea, dell'orario di svolgimento e dell'ordine del giorno, deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni. Ciascun organo programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze.

3. I processi verbali delle riunioni degli Organi collegiali sono trascritti in appositi registri a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente; sono redatti da chi svolge le funzioni di segretario e firmati dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Nei verbali devono essere riportati:

- l'orario di inizio della seduta; i nomi dei partecipanti; gli argomenti all'ordine del giorno;
- i nomi di coloro che intervengono, con un breve riassunto degli interventi;
- le conclusioni su ogni argomento con l'indicazione dei risultati delle eventuali votazioni;
- gli argomenti la cui discussione è rimandata alla seduta successiva;
- l'orario di chiusura della seduta.

4. Ai fini dell'approvazione delle delibere degli Organi collegiali è irrilevante il comportamento di coloro che, pur essendo presenti e concorrendo, quindi, a formare la validità della seduta, con la dichiarazione d'astensione non hanno espresso alcun voto. Pertanto le astensioni non devono essere considerate voti validamente espressi e, accertata l'esistenza del quorum necessario per la validità della seduta, deve ritenersi approvata dall'Organo la mozione che ha ottenuto la metà più uno dei soli voti validamente espressi. (nota ministeriale 4 maggio 1981, prot.727).

5. Gli atti degli organi collegiali devono essere tenuti a disposizione dei loro componenti ai quali può essere rilasciata copia, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere.

6. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale che abbiano perso i requisiti d'eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultano i primi dei non eletti nelle rispettive liste. In caso d'esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

7. I membri eletti, che, senza giustificati motivi, non intervengono a tre sedute consecutive dell'Organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e sono surrogati.

8. Per quanto riguarda le competenze specifiche degli Organi collegiali si rimanda al testo definitivo dei Decreti Delegati emanato dal D.P.R.31 maggio 1974 n. 416 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 4 — IL CONSIGLIO DI CLASSE

- 1.** IL Consiglio di classe è presieduto dal D.S. oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato (il coordinatore della classe); le funzioni di segretario sono attribuite dal D.S. ad un docente, membro del Consiglio. Spettano al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni.
- 2.** Il Consiglio di classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. E' convocato dal D.S. o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio di classe; nel calcolo non si tiene conto dei membri elettivi se gli stessi non possono partecipare alla riunione. Per la validità delle riunioni relative agli scrutini è richiesta la presenza del Presidente e di tutti i docenti componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è consentito ai docenti di astenersi dalle votazioni nelle riunioni riguardanti gli scrutini.
- 3.** I verbali delle riunioni sono redatti dal docente che svolge le funzioni di segretario e devono essere firmati da questo ultimo e dal Presidente. Al genitore di un alunno minore l'accesso ai verbali del Consiglio della classe frequentata dal figlio deve essere limitato a quella parte degli atti che si riferiscono al figlio, al fine di tutelare la riservatezza di terzi.
- 4.** I docenti sono tenuti all'obbligo di riservatezza che grava su quanti hanno avuto conoscenza, per ragioni d'ufficio, di notizie riservate. La violazione di quest'obbligo è perseguibile sotto il profilo disciplinare.

ART. 5 — IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- 1.** Il Collegio dei docenti è presieduto dal D.S.; le funzioni di segretario sono attribuite ad un docente collaboratore scelto dal D.S..
- 2.** Il Collegio dei Docenti s'insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce ogni volta che il D.S. ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta (in tal caso l'ordine del giorno è formulato su proposta dei richiedenti la convocazione); si riunisce, comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre.
- 3.** Il Collegio dei Docenti si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e nelle riunioni devono essere trattati solo gli argomenti indicati all'ordine del giorno. Eventuali modifiche all'ordine del giorno devono essere approvate dalla maggioranza dei docenti presenti all'inizio della seduta.
- 4.** Il numero legale per la validità delle riunioni è la metà più uno dei docenti in servizio. Il numero legale deve esistere anche al momento d'ogni votazione. Ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.
- 5.** Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità, prevale il voto del D. S.. Le deliberazioni collegiali sono esecutive dal momento in cui i docenti hanno espresso il loro voto e non dalla seduta successiva quando è approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.
- 6.** La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone, negli altri casi si vota secondo modalità discrezionalmente deliberate dallo stesso collegio.
- 7.** Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro, è sottoscritto dal D.S. e dal segretario ed è approvato dal Collegio all'inizio della riunione successiva. I verbali del Collegio sono sempre consultabili da ogni docente che ne fa parte.

ART. 6 — IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Nella prima seduta il Consiglio d'istituto, convocato e presieduto dal D.S., elegge il proprio presidente. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio ed è eletto il genitore che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (dieci) rapportata al numero dei componenti. Se non si raggiunge la maggioranza assoluta nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. L'elezione avviene a scrutinio segreto.

2. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. In caso d'impedimento o d'assenza del presidente ne fa le veci il vice presidente e, in mancanza di quest'ultimo, il consigliere genitore più anziano.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne dirige le discussioni; affida ad un membro del Consiglio le funzioni di segretario e firma con il segretario i verbali delle adunanze.

4. Il Consiglio d'istituto elegge tra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta di un docente, di un non docente, di un genitore e di uno studente. I membri della Giunta sono eletti a maggioranza relativa dei votanti. Della Giunta fanno parte di diritto il D.S., che la presiede, ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa.

5. Gli studenti minorenni non hanno voto deliberativo riguardo al bilancio preventivo, al conto consuntivo, all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, all'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecniche-scientifiche e dei sussidi didattici e all'acquisto dei materiali di consumo per le esercitazioni.

6. Le sedute del Consiglio di istituto sono aperte al pubblico tranne quando sono previste discussioni su argomenti che riguardano persone.

7. Il Consiglio di istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza; per la validità delle adunanze del Consiglio di Istituto nonché della Giunta esecutiva, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

9. I testi delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'istituto, con l'esclusione quindi delle sedute, dell'attività e degli atti preparatori, sono pubblicati in apposito albo della scuola in copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria e, per dieci giorni, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 7 — COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

1. I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei Docenti secondo modalità discrezionalmente deliberate dallo stesso Collegio.

2. Il Comitato è presieduto dal D.S. che affida le funzioni di segretario del Comitato ad uno dei docenti membro del Comitato stesso.

3. Il Comitato è convocato dal Dirigente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

ART. 8 — PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

1. Il D.S. emana annualmente, di concerto con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, le disposizioni riguardanti le mansioni e l'orario di servizio del personale A.T.A.
2. Il personale, per le attività di competenza, è tenuto a collaborare con le altre componenti della scuola per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.
3. Il personale tecnico ed ausiliario vigila sull'integrità dei sistemi di sicurezza e delle strutture della scuola ed informa il Direttore dei servizi generali ed amministrativi di ogni guasto o malfunzionamento accertato.

ART. 9 — ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti del Liceo Scientifico "G. Berto" di Vibo Valentia hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. L'esercizio di tale diritto non è rimesso a facoltà discrezionale del D.S. o di altri organi ma è tuttavia vincolato all'osservanza delle modalità previste dai successivi articoli.
2. Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Le Assemblee studentesche possono essere di classe e d'istituto.

ART. 10 — ASSEMBLEA DI CLASSE

1. E' consentita una Assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione di una giornata.
2. Non si possono tenere assemblee nei trenta giorni precedenti a quello previsto come ultimo giorno dell'anno scolastico. L'Assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. Un collaboratore, delegato dal Dirigente, controlla che questa norma sia rispettata.
3. La data convocazione dell'assemblea, l'orario di svolgimento e l'ordine del giorno, firmato dai due rappresentanti della classe e, solo per presa visione, dai docenti che hanno lezione nelle ore della riunione, devono essere presentati almeno cinque giorni prima al D.S. che ne verifica i requisiti di legittimità. Solo in caso d'urgenza motivata, la convocazione può essere richiesta in tempi più brevi.
4. Su richiesta, una parte delle ore destinate alle assemblee di classe può essere utilizzata per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo. La richiesta scritta, firmata dalla maggioranza della classe (la raccolta delle firme deve rispettare la libertà decisionale dei singoli studenti), va presentata al D.S. che può autorizzare le citate attività.
5. Alle assemblee di classe possono assistere sia il D.S. che i docenti della classe. Gli insegnanti che hanno lezione nelle ore d'assemblea, sono tenuti a vigilare sul corretto ed ordinato svolgimento della riunione e quindi sono responsabili dei danni arrecati dagli alunni a se stessi o a terzi o alle cose.
6. I due rappresentanti di classe si alternano a guidare i lavori delle assemblee ed a redigere i relativi verbali. Al termine della riunione il verbale, letto, approvato e sottoscritto da entrambi i rappresentanti, viene consegnato al D.S..
7. Il D.S. ha potere d'intervento nei casi di violazione del regolamento, di constatata impossibilità d'ordinato svolgimento dell'assemblea e nell'eventualità d'impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. In tali casi può sospendere l'assemblea e le lezioni riprenderanno regolarmente.

ART. 11 — COMITATO STUDENTESCO

1. Il Comitato studentesco del Liceo è composto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe.

Il Comitato studentesco:

- provvede alla convocazione dell'Assemblea d'istituto.
- svolge funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle Assemblee studentesche.
- integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'istituto, formula proposte ed esprime pareri in ordine alle iniziative complementari ed integrative.

2. Tale Comitato non ha la possibilità di svolgere dibattiti in ore coincidenti con ore di lezione né di organizzare dibattiti con la partecipazione d'esperti.

Tuttavia, per l'alta percentuale d'alunni pendolari del Liceo, il D.S., previa deliberazione di carattere generale del Consiglio d'istituto, può permettere che le riunioni del Comitato si tengano durante l'orario delle lezioni per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle sue funzioni.

3. La costituzione del Comitato va formalizzata in una riunione successiva all'elezione dei rappresentanti del Consiglio di classe degli studenti; nella stessa riunione si elegge un coordinatore che:

- guida i lavori del Comitato
- sceglie un segretario per i verbali delle riunioni del Comitato
- cura e facilita il rapporto Dirigente – Comitato.

ART. 12 — ASSEMBLEA DI ISTITUTO

1. E' consentita una Assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. E' possibile, quindi, che la riunione inizi dopo una o più ore di regolare attività didattica. Non si possono tenere assemblee nei trenta giorni precedenti a quello previsto come ultimo giorno dell'anno scolastico. L'Assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana.

Alle Assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione d'esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. La richiesta scritta, firmata dalla maggioranza del Comitato studentesco, va presentata al Consiglio d'istituto.

Le ore destinate alle Assemblee d'istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo. La richiesta scritta, firmata dalla maggioranza del Comitato studentesco, va presentata al D.S.

2. Alle Assemblee d'istituto possono assistere sia il D.S. che i docenti del Liceo. L'Assemblea d'istituto può svolgersi, constatata l'indisponibilità di locali adatti, in assemblee di classi parallele.

3. L'Assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti iscritti al Liceo.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea, con le firme che occorrono (la raccolta delle firme deve rispettare la libertà decisionale dei singoli studenti), devono essere presentati, con almeno cinque giorni d'anticipo, al D.S. che ne verifica i requisiti di legittimità.

4. La convocazione dell'Assemblea deve essere disposta con anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola che degli studenti.

5. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il coordinatore del Comitato regola i lavori dell'assemblea e sceglie un segretario per la verbalizzazione.

6. Il D.S. ha potere d'intervento nei casi di violazione del regolamento, di constatata impossibilità d'ordinato svolgimento dell'assemblea e nell'eventualità d'impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. In tali casi può sospendere l'Assemblea e le lezioni riprendono regolarmente.

7. Al termine della riunione il verbale, letto, approvato e firmato dal coordinatore e dal segretario, è consegnato al D.S..

ART. 13 — ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. I genitori degli alunni del Liceo Scientifico "G. Berto" di Vibo Valentia hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le seguenti modalità:

2. Le Assemblee dei genitori possono essere di classe e d'istituto. Ad esse possono partecipare con diritto di parola il D.S. e i docenti rispettivamente della classe o del Liceo. Se le assemblee si svolgono nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna devono essere concordati di volta in volta con il D.S..

3. L'Assemblea di classe è convocata su richiesta dei due genitori, eletti nel Consiglio di classe, al D.S..

4. L'Assemblea d'istituto è convocata su richiesta al D.S.

— del presidente dell'assemblea, se è stato eletto;

— della maggioranza del Comitato dei genitori, se è stato costituito;

— di almeno trecento genitori;

Il Dirigente, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio d'istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'Assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che è inviato in visione al Consiglio d'istituto.

In relazione al numero di partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

5. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori. La costituzione del Comitato va formalizzata in una riunione immediatamente successiva all'elezione dei rappresentanti dei Consigli di classe; di tale riunione sarà redatto processo verbale.

ART. 14 — INGRESSO E PERMANENZA NELLA SCUOLA—USCITA DALLA SCUOLA

1. Gli alunni sono tenuti ad entrare nelle loro aule nei cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, fissato alle 8.10.

In caso di cattive condizioni atmosferiche, gli alunni possono entrare anche prima dell'orario previsto; in tal caso, la sorveglianza è assicurata dal personale ausiliare.

I docenti impegnati alla prima ora sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni.

I docenti che iniziano le lezioni, dopo la prima ora sono tenuti a trovarsi nell'istituto prima che la campanella segnali il cambio dell'ora.

I docenti che iniziano o riprendono il servizio alla quarta ora sono tenuti a trovarsi nell'istituto prima che la campanella segnali la fine dell'intervallo, vale a dire alle 11.10.

2. I ritardi degli alunni sono giustificati solo per validi e comprovati motivi:

— se il ritardo non supera i dieci minuti e non è abituale, il docente della prima ora di lezione è delegato dal Dirigente S. ad ammettere l'alunno in classe;

- se il ritardo supera i dieci minuti, l'alunno può entrare alla seconda ora solo con l'autorizzazione del Dirigente S.;
 - ogni ritardo deve essere annotato sul registro di classe per le necessarie rilevazioni e gli eventuali interventi;
 - dopo il quinto ritardo, la scuola, su segnalazione del coordinatore del Consiglio di classe, informa la famiglia.
- 3.** Le uscite anticipate degli alunni sono consentite solo in casi eccezionali, a facoltà discrezionale del Dirigente S., previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, o dall'alunno stesso, solo se è maggiorenne, previo accertamento della consapevolezza della famiglia. Per ulteriori informazioni non è esclusa la possibilità di contattare telefonicamente la famiglia.
 - 4.** Le uscite anticipate degli alunni minorenni per urgenti motivi di salute sono consentite solo su richiesta contestuale di un familiare maggiorenne.
Le uscite anticipate degli alunni devono essere registrate sul giornale di classe per le necessarie rilevazioni e gli eventuali interventi.
 - 5.** Durante le lezioni, gli alunni possono uscire dall'aula, previa autorizzazione del docente presente, in ogni caso sempre uno per volta; è vietato uscire dall'aula al cambio dell'ora.
 - 6.** L'accesso ai bagni è consentito, salvo casi eccezionali, dalle ore 10.00 in poi.
Il docente controlla che l'uscita non si prolunghi oltre il dovuto, in caso contrario annota il ritardo sul registro di classe.
 - 7.** Gli spostamenti delle classi per svolgere determinate attività didattiche (palestre, laboratori, ecc.) devono avvenire sempre sotto la vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo.
 - 8.** Durante l'intervallo per la ricreazione, gli alunni possono uscire nel cortile del liceo e sostare nei corridoi; i docenti in servizio alla terza ora e il personale ausiliario vigilano sul comportamento degli studenti. Il cancello d'ingresso rimane chiuso e sotto il controllo del personale ausiliario fino alla fine dell'intervallo.
 - 9.** Ai sensi della normativa vigente è fatto divieto ai docenti e agli alunni di far uso di telefoni cellulari in aula durante le lezioni; è fatto divieto, inoltre, a tutti di fumare negli ambienti della scuola. Per i trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla legge.
 - 10.** L'ingresso nelle aule, durante lo svolgimento delle lezioni, è consentito solo al personale autorizzato dal D. S..
 - 11.** E' vietato l'ingresso nella sala dei professori agli alunni non autorizzati.
 - 12.** La vigilanza degli alunni durante l'uscita è garantita dai docenti, nei limiti d'orario e di responsabilità previsti dalle leggi vigenti con la collaborazione del personale non docente.

ART. 13 — ASSENZE

- 1.** Gli alunni che si assentono dalle lezioni sono ammessi in classe previa dichiarazione, circa i motivi dell'assenza, scritta sull'apposito libretto e firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, o dall'alunno stesso, se è maggiorenne.
- 2.** Uno dei due genitori o chi ne fa le veci è tenuto a ritirare personalmente il libretto delle giustificazioni all'inizio d'ogni anno scolastico e a depositare la propria firma sullo stesso.
- 3.** Eccezionalmente, il libretto può essere ritirato anche dallo studente, in tale caso, la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci deve essere autenticata dal segretario comunale del comune di residenza o da un notaio.
- 4.** I genitori, che affidano i propri figli alle cure di terzi, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione nella quale è riportata la firma della persona che dovrà giustificare le assenze dell'alunno durante l'anno scolastico.
- 5.** L'alunno che è rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso solo dietro presentazione di una dichiarazione (in carta libera) del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza.

6. I docenti registrano, giorno per giorno, le assenze degli alunni sul giornale di classe e sui loro registri personali.
7. Il controllo delle assenze è compiuto dal docente della prima ora, allo scopo designato dal D.S., che farà la relativa annotazione sul giornale di classe.
8. I genitori possono controllare le assenze e i ritardi dei propri figli sul sito del liceo tramite "ScuolaNet". A tale scopo possono ritirare in segreteria la propria password riservata di accesso al servizio.
9. L'alunno che non ha la giustificazione scritta è ammesso in classe ed invitato a regolarizzare la sua posizione entro tre giorni; trascorso inutilmente questo tempo, la segreteria, su segnalazione del coordinatore del Consiglio di classe, informa la famiglia e l'alunno non è ammesso fino alla giustificazione.
10. Per garantire il numero delle lezioni previste dal calendario scolastico, le assenze collettive da parte degli studenti (metà più uno degli iscritti) sono considerate assenze non giustificate. Tali assenze possono, eventualmente, essere giustificate o dagli alunni, solo per validi motivi e con adeguata documentazione scritta oppure personalmente da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
11. Gli alunni che riportano assenze collettive non possono partecipare ai viaggi d'istruzione, alle visite guidate e alle attività extracurricolari che si svolgono in orario antimeridiano. Il D.S., a sua discrezione, può, tuttavia, consentire la partecipazione alle suddette attività.

ART . 14 — VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione rientrano nelle attività integrative del Liceo e, pertanto, richiedono un'adeguata preparazione. La fase di programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli altri Organi collegiali e si basa su progetti articolati che consentono di qualificare tali iniziative.
2. I progetti dei viaggi d'istruzione sono elaborati sulla base delle indicazioni emerse dai Consigli di classe, deliberate dal Collegio dei docenti e ratificate dal Consiglio d'istituto.
3. Per gli alunni minorenni è richiesta l'autorizzazione sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
4. Per gli alunni maggiorenni è richiesto l'assenso sottoscritto da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
5. E' opportuno non realizzare viaggi o altre iniziative sportive o culturali nel periodo antecedente le operazioni di scrutinio e negli ultimi trenta giorni di lezione.
6. Per le visite guidate ed i viaggi d'istruzione si tiene conto, oltre che le disposizioni ministeriali, anche dei seguenti elementi:
 - la programmazione culturale deve essere motivata ed adeguata al livello culturale della classe;
 - la partecipazione al viaggio di almeno i due terzi degli alunni della classe;
 - i costi devono essere contenuti al fine di consentire la più ampia partecipazione;
 - i docenti accompagnatori sono scelti dal D.S., su indicazione dei rispettivi consigli di classe, prioritariamente tra coloro che abbiano dato la loro disponibilità, diano garanzia di autorevolezza nei confronti degli alunni, insegnino, possibilmente, materie attinenti alle finalità del viaggio e tenendo, in ogni caso, presente la possibilità di sostituirli adeguatamente nelle loro ore di lezione. Il D.S. nomina uno degli accompagnatori responsabile esecutivo del viaggio che è tenuto a riferire, al rientro, dell'andamento generale dell'attività.Deve essere, in ogni caso, assicurato il più possibile l'avvicendamento dei docenti accompagnatori.
7. Le altre iniziative culturali che affiancano l'attività didattica (conferenze, seminari didattici, ecc.) sono deliberate dal Consiglio d'istituto ove comportino un onere finanziario;

in caso contrario, è sufficiente l'approvazione del Consiglio di classe ovvero del Collegio dei docenti, a secondo dell'ambito di coinvolgimento.

ART. 17 — USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

1. Le strutture e le attrezzature del Liceo sono beni della Comunità che interagisce con una più vasta comunità sociale e civile; esse possono essere utilizzate anche per attività culturali extrascolastiche, previa autorizzazione del Consiglio d'istituto.

2. Per consentire la divulgazione dell'informazione all'interno del Liceo, appositi spazi per l'affissione di giornali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti, sono messi a disposizione delle varie componenti scolastiche, previa autorizzazione da parte del Dirigente S.

3. A ciascuna componente spetta il compito di autoregolamentare tale utilizzo facilitando, peraltro, la fruizione da parte di chiunque, nella scuola, abbia interesse.

4. Altre comunicazioni all'interno delle classi, durante lo svolgimento delle lezioni, possono essere date solo su autorizzazione del Dirigente S.

5. Tutte le comunicazioni relative agli impegni di servizio sono date attraverso circolari scritte nell'apposito registro posto sul tavolo nella sala dei docenti. E' compito di ciascun docente leggere le circolari e sottoscriverle per presa visione, dato che costituiscono la forma con cui vengono veicolati gli ordini di servizio.

6. Per quanto riguarda gli spazi concessi agli studenti, è necessario che ogni manifesto, cartello, o altro sia firmato dagli autori che se ne assumano la responsabilità; il D.S. può, tuttavia, vietarne la affissione quando ravvisi nel materiale elementi contrari alla Costituzione o alle leggi dello Stato Italiano.

7. Salvo che per esigenze amministrative, l'ingresso e la presenza nei locali del liceo d'estranei sono permessi solo se autorizzati dal Dirigente; il personale ausiliario è tenuto a vigilare sull'osservanza di questa norma ed è responsabile per la propria competenza.

8. Il Collegio dei docenti nomina, nella prima riunione dell'anno scolastico, un responsabile della biblioteca che deve provvedere a:

- facilitare l'accesso alla consultazione;
- regolare il prestito e la consultazione dei libri;
- garantire, per quanto possibile, l'assistenza agli studenti nella biblioteca;
- coordinare le proposte di acquisti da parte di tutte le componenti scolastiche.

9. Le attrezzature tecnico-scientifiche del liceo sono affidate a docenti nominati dal D. S., su designazione del Collegio dei docenti. A tutti gli insegnanti, con competenze specifiche, spetta la scelta e l'uso delle attrezzature.

Tali attrezzature, secondo modalità stabilite dal Collegio dei docenti, sono a disposizione degli studenti, anche in ore pomeridiane, per studi, ricerche e approfondimenti sempre con l'assistenza di almeno un docente competente.

ART. 18 — IL REGISTRO DI CLASSE

1. Il registro di classe (che non è un'agenda) è lo strumento usato da tutti i docenti di classe per la registrazione quotidiana delle lezioni svolte, delle assenze con le relative giustificazioni, dei compiti assegnati, di tutte le annotazioni di rilievo riguardanti, le attività della scolaresca, il comportamento degli alunni e gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. In quanto raccolta dei dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero esso costituisce per i docenti il mezzo quotidiano di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell'azione complessiva svolta nell'arco dell'anno scolastico.

3. Le informazioni in esso contenute permettono di regolare la propria attività alla luce delle attività dei colleghi e di non sovraccaricare gli allievi con verifiche o eccessivi oneri concomitanti.

4. I docenti devono tenere conto del riposo settimanale degli studenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 19 — RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1. Gli incontri con le famiglie possono essere collegiali o individuali. Il Consiglio d'istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, ha definito le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti nel modo seguente:

— di norma, tre o quattro incontri collegiali per ogni anno scolastico; il Dirigente S. ne stabilisce le date e gli orari;

— per agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni, la tradizionale «ora» di ricevimento, fissata dagli insegnanti in un giorno della settimana, è stata abolita; i docenti incontrano individualmente i genitori su appuntamento. In tal modo la famiglia, di fatto, può scegliere, previo accordo con il singolo docente, il giorno e l'ora dell'incontro;

— di norma, gli incontri non sono consentiti negli ultimi trenta giorni dell'anno scolastico.

ART. 20 — DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

1. Ove una norma del presente regolamento dovesse contrastare una delle leggi dello Stato Italiano, detta norma è nulla.

2. Dopo l'adozione del presente regolamento, per qualsiasi aggiunta o variazione è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio d'istituto.

3. S'intendono integrate nel presente regolamento tutte le disposizioni di legge, concernenti le materie trattate, che possono essere emanate dopo l'adozione dello stesso.

4. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle leggi vigenti, è stabilito dal Dirigente scolastico.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

PRINCIPI GENERALI.....	pag. 1
ART.1—I DIRITTI DEGLI ALUNNI.....	pag. 2
ART.2—I DOVERI DEGLI ALUNNI.....	pag. 3
ART.3—ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO.....	pag. 4
ART.4—IL CONSIGLIO DI CLASSE.....	pag. 5
ART.5—IL COLLEGIO DEI DOCENTI.....	pag. 5
ART.6— IL CONSIGLIO DI ISTITUTO.....	pag. 6
ART.7—COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI.....	pag. 6
ART.8—PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO.....	pag. 7
ART.9—ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI.....	pag. 7
ART.10—ASSEMBLEA DI CLASSE	pag. 7
ART.11—COMITATO STUDENTESCO.....	pag. 8
ART.12—ASSEMBLEA DI ISTITUTO.....	pag. 8
ART.13— ASSEMBLEE DEI GENITORI.....	pag. 9
ART.14— INGRESSO E PERMANENZA NELLA SCUOLA – USCITA DALLA SCUOLA.....	pag. 9
ART.15—ASSENZE.....	pag. 10
ART.16—VISITE GUIDATE – VIAGGI DI ISTRUZIONE.....	pag. 11
ART.17—USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE	pag. 12
ART.18—IL REGISTRO DI CLASSE.....	pag. 12
ART.19—RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.....	pag. 13
ART.20—DISPOSIZIONI CONCLUSIVE.....	pag. 13